

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1977, N. 8¹

Istituzione del Foglio degli aggravati comuni a più porzioni degli edifici divisi materialmente²

Art. 1

Le iscrizioni tavolari degli aggravati che si riferiscono a più porzioni materiali di un edificio, escluse quelle dei diritti reali di garanzia, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie, di enfiteusi e dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, sono eseguite in un foglio, da inserire dopo quello di consistenza, recante l'intestazione:

«FOGLIO DEGLI AGGRAVI COMUNI A PIU' PORZIONI».

Nel foglio degli aggravati delle singole porzioni materiali è fatto il seguente rinvio:

«Per gli aggravati riguardanti più porzioni, vedi anche il foglio degli aggravati comuni».

Art. 2

Nei fogli degli aggravati comuni a tutte le porzioni, aperte ai sensi della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, è apposta la dizione:

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

«FOGLIO DEGLI AGGRAVI COMUNI ANCHE A PIÙ PORZIONI».

Nei fogli degli aggravi delle singole porzioni, formati ai sensi della suddetta legge, è fatto il rinvio previsto dal secondo comma dell'articolo 1, con richiamo alla presente legge.

Art. 3

Dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9.

